Entscheidungen der Schuldbetreibungsund Konkurskammer.

Arrêts de la Chambre des poursuites et des faillites.

52. Sentenza del 12 aprile 1898 nella causa Pedraita.

Art. 406 ss., L. Esec. e Fall.; competenza delle autorità di vigilanza.
Veste il compratore di un immobile che non partecipa al pignoramento per contestare le ipoteche figuranti all'elenco oneri?

1. Con istrumento del 22 novembre 1893 il signor Iorio Giacomo comperava dal signor Scalabrini Domenico un sedime di casa con annessi, situato a Giubiasco, per il prezzo totale di fr. 2881, sborsando fr. 1511 in contanti ed obbligandosi per l'importo rimanente a rilevare il venditore presso una creditrice ipotecaria, la signora Patti Guglielmina. La casa comperata essendo però rimasta in locazione e godimento del venditore, al quale veniva concesso un termine di ricupera di 5 anni, il 6 febbraio 1895 fu presa inscrizione ipotecaria a garanzia dell'annuo canone di locazione.

Nel corso dell'anno 1897 essendo stata iniziata esecuzione contro il venditore Domenico Scalabrini, diversi creditori si unirono in un gruppo Nº 79 e pignorarono tutta la sostanza immobile dell'escusso, compresa la casa da lui venduta al signor Giacomo Iorio. Eretto l'elenco oneri, nei quali gli eredi Pedraita figurano per un credito di fr. 348 ed accessori, garantito mediante ipoteca su di una selva in territorio di Camorino, il signor Giacomo Iorio, la cui rivendicazione della casa in questione venne contestata dall'avvocato Pagnamenta a nome di diversi creditori, benchè non figurante lui stesso all'elenco oneri come creditore ipotecario, contestò da parte sua il credito degli eredi Pedraita, ai quali venne assegnato dall'Ufficio un termine di 10 giorni per far valere le loro ragioni in giudizio. I signori Pedraita insorsero contro tale provvedimento presso le autorità di vigilanza, negando al signor Iorio il diritto di contestare l'elenco oneri e sostenendo che l'Ufficio non avrebbe dovuto far caso della di lui contestazione. Il loro ricorso venne respinto però tanto dall'autorità inferiore di vigilanza quanto dall'autorità superiore, da quest'ultima sulla scorta dei considerandi seguenti: La eccezione di mancanza di veste nel signor Iorio per contestare la notificazione Pedraita non è altro che un'eccezione perentoria dell'azione giudiziaria, che si deve svolgere avanti l'autorità giudiziaria competente a sensi dell'art. 140 e relativi della legge Esecuzione e Fallimento. Quindi l'Ufficio ha rettamente operato dando corso alla contestazione Iorio, secondo che indicavagli l'art. 107. Spingendo tale interpretazione oltre i limiti, si arriverebbe però alla conclusione che qualunque contestazione, fatta anche dal più estraneo, debba dar luogo alla procedura di cui agli art. 106, 107. L'Ufficio e dopo esso l'autorità di vigilanza deve perciò vedere se l'interesse o la veste del contestante appaia legittimata almeno lontanamente, indirettamente. Ora, nel caso attuale, sia la ragione addotta dall'Ufficio (che al signor Iorio fu data comunicazione dell'elenco oneri nella qualità di creditore posteriore al creditore procedente), sia e più quella del controricorrente (il quale pretende di far rinascere ed ottenere il subingresso in una

ipoteca esistita a favore della signora Patti Guglielmina, estinta col prezzo di vendita, nel caso che la sua rivendicazione non venga ammessa), sono tali da non permettere di addentrarsi più oltre nell'esame della qualità di contestante del signor Iorio. È da notarsi difatti a questo proposito che figurano nel certificato ipotecario due ipoteche accese a favore della predetta signora Patti Guglielmina. Come ciò possa avvenire non è còmpito sottoposto all'esame dell'autorità di vigilanza, sibbene delle autorità giudiziarie ordinarie; parimente dicasi del quesito circa la conseguenza dell'esecuzione in corso, data l'ipotesi del preteso subingresso.

2. È contro tale giudizio che gli eredi Pedraita ricorrono al Tribunale federale. Essi allegano: A mente dell'art. 140 della legge Esecuzione e Fallimento, l'Ufficio avrebbe dovuto inscrivere nell'elenco oneri tutti i crediti ipotecari che figurano nei pubblici registri, i quali, secondo certificato, sarebbero stati 24. Ma l'Ufficio sapeva che tutti quelli anteriori al 3 luglio 1890 erano stati estinti in una precedente esecuzione, e sapeva inoltre che tutti i debiti che figurano inscritti con data posteriore al 3 luglio 1890, tra i quali due a favore del signor Iorio, erano stati estinti direttamente dal debitore. Egli ne ammise perciò solo una parte, usando però la prudenza di dare avviso del deposito dell'elenco anche a quei creditori ipotecari, i cui crediti non erano stati ammessi, affinchè potessero far valere le loro ragioni entro i termini di legge. Uno di essi ottenne difatti di essere inscritto. Ma il signor Iorio si mantenne inattivo. In di lui confronto pertanto l'elenco è cresciuto in giudicato, ed egli ha più nessun altro diritto sui beni dedotti in vendita, all'infuori della vantata proprietà della casa che forma oggetto della sua rivendicazione. Già per questo motivo gli mancava ogni qualità per contestare il credito Pedraita. Poi l'art. 140 della legge federale accorda tale diritto ai soci creditori partecipanti al pignoramento, e gli articoli susseguenti lo estendono solo ai creditori ipotecari posteriori al creditore procedente. Fuori di queste due classi la legge federale non consente a nessuno di contestare i crediti classificati. La tesi dell'Ufficio, secondo la quale il signor

Iorio avrebbe agito in qualità di creditore ipotecario posteriore al creditore procedente, non è ammissibile. I creditori procedenti non posseggono ipoteca, quindi tutti i crediti ipotecari esistenti devono figurare nell'elenco oneri, ed è giuridicamente impossibile che vi siano dei creditori posteriori ai creditori procedenti. Iorio stesso riconosce di aver agito semplicemente in qualità di terzo rivendicante: egli crede però di averne avuto il diritto in forza degli interessi che vuole salvaguardare pel caso che la sua rivendicazione non fosse ammessa, intendendo egli di far ricevere le inscrizioni ipotecarie a favore di Guglielmina Patti, il cui credito afferma di avere estinto col prezzo di compera della casa rivendicata. Ora, anche ammettendo che, secondo il diritto ticinese, gli competa un tale diritto, egli, in ogni caso, non sarebbe più legittimato per farlo valere nell'attuale esecuzione, trattandosi di un diritto reale che avrebbe dovuto figurare nell'elenco oneri e non essendosi Iorio opposto in tempo utile contro l'esclusione dei suoi eventuali crediti ipotecari dal detto elenco. Non essendo egli creditore ipotecario, non può dunque far valere neppure i diritti che solo ai creditori ipotecari competono. L'autorità superiore di vigilanza ha trascurato questo punto ed ha deciso perciò che la questione fosse di competenza dell'autorità giudiziaria. Ma ciò non è il caso. Di competenza dell'autorità giudiziaria è di vedere, nel caso che non venga ammessa la rivendicazione Iorio, se questi possa far rivivere ancora le ipoteche accennate e se abbia quindi un interesse sufficiente per contestare il credito Pedraita. Ma è di competenza esclusiva dell'autorità di vigilanza il vedere se cotesto eventuale diritto non sia stato nel caso attuale pregiudicato. Concludendo, i ricorrenti domandano:

- a) che la contestazione del credito Pedraita fatta da Iorio sia dichiarata illegale e non possa perciò prendersi in considerazione;
- b) che sia revocata l'assegnazione di termine a spiegare l'azione giudiziaria fatta dall'Ufficio agli eredi Pedraita.

L'autorità superiore di vigilanza dichiara nella sua risposta al ricorso di riportarsi semplicemente ai considerandi del proprio giudicato. La parte Iorio invece cerca nel proprio allegato di dimostrare:

- a) che la situazione di causa venne creata non da lei, sibbene dai creditori, i quali, avendo contestato la rivendicazione Iorio, obbligarono quest'ultimo a contestare alla sua volta la pretesa Pedraita, per impedire che l'eventuale ricavo dello stabile da lui rivendicato vada ad esclusivo profitto di altri creditori;
- b) che l'ammissione del ricorso avrebbe per conseguenza di privare Iorio, nel caso che la sua rivendicazione non venisse ammessa, e dello stabile e della possibilità di farsi rimborsare il prezzo pagato.

Iorio domanda perciò la reiezione del ricorso.

In diritto:

- 1. Col provvedimento querelato l'Ufficio di esecuzione di Bellinzona assegna agli eredi Pedraita un termine per far valere giudizialmente il loro credito ipotecario figurante all'elenco oneri, contestato da Iorio. Ora i provvedimenti fissanti alle parti un termine per intentare un'azione giudiziale non sono sottoposti al controllo delle autorità giudiziarie, ma di quelle di vigilanza; sono le autorità di vigilanza che devono decidere, come fu sempre riconosciuto nella pratica relativa agli art. 106 e seg. della Legge federale, se, assegnando un simile termine, l'Ufficio si è uniformato o meno ai disposti di legge.
- 2. Nel caso concreto il provvedimento 14 dicembre 1897 vien impugnato pel motivo che al signor Giacomo Iorio mancava la veste voluta per contestare l'ipoteca dei ricorrenti, per cui l'Ufficio di Esecuzione non avrebbe dovuto iniziare la procedura di cui agli art. 107 e seg. della Legge federale. Tale questione è sottoposta anch'essa al giudizio delle autorità di vigilanza. Se il punto da decidersi fosse di sapere se spetti al signor Giacomo Iorio eventualmente il diritto di far valere un credito ipotecario a carico dei beni dell'escusso, ciò implicherebbe indubbiamente una questione di diritto civile che non si potrebbe discutere dalle autorità di vigilanza. Quest'ultime sono però indubbiamente competenti ad esami-

nare se, in base ai disposti della Legge Esecuzione e Fallimento, Iorio era veramente autorizzato a contestare l'ammissione del credito dei ricorrenti nell'elenco degli oneri, imperocchè una simile questione è di diritto esecutivo e non di diritto civile.

3. Ora Iorio non aveva evidentemente la qualità riconosciutagli. Esso non era creditore procedente, partecipante al pignoramento, al quale, secondo l'art. 140, al. 2 della Legge federale, era dovere dell'Ufficio di fissare un termine di 10 giorni per contestare le ipoteche ed i gravami figuranti all'elenco oneri; ammesso anche che la sua posizione fosse più di quella di un semplice rivendicante, esso poteva tutto al più riguardarsi come pretendente eventuale ad un diritto di ipoteca sopra gli stabili oppignorati. Ora in questa sua qualità non era legittimato a contestare l'esistenza od il rango delle ipoteche degli altri creditori inscritte nell'elenco. Egli non aveva nè un interesse, nè il diritto di farlo. Imperocchè l'elenco oneri non ha per iscopo di regolare i rapporti dei creditori ipotecari non partecipanti all'esecuzione fra di loro, ma solo di accertare, da un lato, gli oneri che gravitano sugli stabili, per poterne rendere edotti, se del caso, gli acquirenti, dall'altro, di determinare il prezzo minimo pel quale lo stabile oppignorato potrà essere venduto secondo i principî degli art. 141 e 142 della Legge federale. In vista di questi principî il debitore ed il creditore procedente hanno bensì un interesse di eliminare ipoteche non esistenti dall'elenco, già prima dell'incanto, per impedire che quest'ultimo, e con esso tutta l'esecuzione, non abbia eventualmente a rimanere infruttoso; anche i creditori ipotecari che non partecipano all'esecuzione possono avere un interesse di far inscrivere nell'elenco tutte le ipoteche esistenti, in special modo quelle da loro vantate, affinchè lo stabile oppignorato non possa essere venduto ad un prezzo troppo basso, insufficiente per soddisfare le loro ipoteche. Ma che, oltre a ciò, vengano ammesse nell'elenco oneri ancora altre ipoteche, deve essere perfettamente indifferente per i creditori ipotecari non procedenti. Qualora il ricavo della vendita non basti per soddisfare

tutte le ipoteche alle quali si deve avere riguardo sia perchè comprese nell'elenco oneri, sia perchè risultanti dai registri pubblici, nonchè per soddisfare i creditori procedenti, si dovrà, in forza degli art. 156 e 219 della Legge federale, allestire una graduatoria, ed allora, nella procedura da eseguirsi relativamente a quest'ultima, tutti i creditori interessati avranno campo ed il dovere di contestare l'esistenza ed il rango delle ipoteche ammesse nella graduatoria, la cui esistenza od il cui rango non sono da loro riconosciuti. Ma prima che la graduatoria sia stata allestita, non potrà dirsi neppure con sicurezza se un dato creditore abbia veramente interesse per contestare il credito di un altro. È perciò che il termine di 10 giorni per contestare l'elenco degli oneri deve essere assegnato solo al debitore ed al creditore procedente, non anche, come venne fatto, ai creditori ipotecari che non partecipano al pignoramento.

Per questi motivi,

la Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia:

Il ricorso degli eredi Pedraita è dichiarato fondato ed il provvedimento 14 dicembre 1897 annullato.

53. Arrêt du 23 avril 1898, dans la cause Brunet et consorts.

Art. 110 LP. Complément de saisie. Saisie inexistante.

- I. Sur réquisition de Henri Pétrier, créancier de Tavernier, l'office des poursuites de Genève a saisi, selon procèsverbal de 2 novembre 1897:
- « 1º En mains de M. François Blanc, place du Port Nº 2, » au 5e.
- » 2º En mains de M. Couteau, régisseur, rue des Alle-
- » mands, les sommes ou valeurs pouvant appartenir au débi-
- > teur à due concurrence. >